



SENT. N. 288/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere relatore

Alessandra OLESSINA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **24357** del Registro di Segreteria,
ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione
Piemonte, nei confronti di

- *omissis* P. S.R.L., con sede legale in *omissis*, Via *omissis*, P.

IVA *omissis*, in persona del legale rappresentante L.J., nato a

omissis il *omissis* e residente a *omissis*,

in Via *omissis*, cod. fisc. *omissis*;

- L.J., nato a *omissis* il *omissis* e

residente a *omissis*, in Via *omissis*, cod. fisc.

omissis, in proprio, amministratore unico *pro tempore* della

omissis P. S.R.L.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2025, con l'assistenza del
Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe Maria

	Mezzapesa e per il Pubblico il Vice Procuratore Generale Consigliere	
	Alessandro Napoli, come da verbale.	
	Nessuno costituito in giudizio.	
	Esaminati gli atti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato i	
	convenuti in epigrafe indicati, perché se ne accerti e dichiarare la responsabilità	
	amministrativo contabile, condannandoli al risarcimento per l’importo	
	complessivo di euro 72.521,47, in favore di FINPIEMONTE S.p.A. (di	
	seguito anche Finpiemonte), e per essa della Regione Piemonte.	
	2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della	
	trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da	
	Finpiemonte, in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del	
	Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni	
	debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di	
	mancate restituzioni di finanziamenti erogati.	
	3. Dall’istruttoria che ne è seguita è emerso quanto segue.	
	3.1. In data 9.9.2008 la omissis P. S.R.L., impresa artigiana, operante nel	
	settore del recupero per il riciclaggio del materiale plastico e, in particolare,	
	del riciclo del predetto materiale e della lavorazione del polietilene per la	
	creazione di sacchetti, microfilm e bobine, presentava domanda di	
	agevolazione a valere sulla L.R. n. 21/1997, ex art. 15 (“Programma regionale	
	degli interventi per la concessione di finanziamenti”).	
	L’istanza riguardava la concessione di un finanziamento agevolato per	
	- pag. 2 di 13 -	

	l’acquisto di macchinari, impianti tecnici, automezzi allestiti, nonché di opere	
	murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazione in genere e spese di	
	progettazione, finalizzato all’avvio di una nuova attività artigianale da attuarsi	
	presso i locali della sede dell’attività della società in omissis , Via omissis	
	43 e da realizzarsi entro 12 mesi dalla erogazione del finanziamento.	
	3.2. Acquisito il parere positivo del Comitato Tecnico di Valutazione e la	
	delibera positiva della banca co-finanziatrice, in data 6.2.2009 Finpiemonte	
	S.p.A. concedeva all’impresa un finanziamento complessivo pari ad euro	
	110.450,00, dei quali euro 77.315,00 (pari al 70%) con fondi regionali a tasso	
	zero, erogati in data 18.3.2009.	
	3.3. In data 18.3.2010 scadevano i termini per la conclusione del progetto e, in	
	assenza di presentazione della prescritta rendicontazione finale delle spese	
	sostenute entro il successivo 18.4.2010, Finpiemonte S.p.A., in data	
	27.9.2017, dava avvio al procedimento che si concludeva con l’atto finale di	
	revoca del finanziamento (prot. n. 18-00380 del 9.1.2018), con il quale si	
	intimava all’impresa la restituzione della somma complessiva pari ad euro	
	72.521,47 così suddivisa: euro 56.968,95 quale quota saldo capitale del	
	finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 15.552,52 a titolo di oneri	
	di agevolazione.	
	3.4. Finpiemonte S.p.A., con nota n. 20-36789 del 4.8.2020 costituiva in mora	
	la società.	
	4. Espletata l’attività di indagine, la Procura contabile emetteva invito a	
	dedurre nei confronti degli odierni convenuti con riferimento a un credito	
	residuo vantato dalla Regione Piemonte e da Finpiemonte S.p.A. pari a	
	complessivi euro 72.521,47, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria,	
	- pag. 3 di 13 -	

	come da comunicazione di Finpiemonte S.p.A. di dichiarazione dei crediti	
	residui. Con tale atto i presunti responsabili sono stati, altresì, costituiti in	
	mora per il pagamento della suindicata somma in favore	
	dell'Amministrazione danneggiata. Gli invitati non hanno fatto pervenire	
	deduzioni difensive/documenti, né richieste di audizione personale.	
	5. La Procura contabile, al termine dell'attività istruttoria, ritenendo	
	sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell'invito a dedurre, ha	
	proceduto con la citazione in giudizio degli odierni convenuti, per l'esercizio	
	dell'azione pubblica di responsabilità patrimoniale a titolo di dolo o, in	
	subordine, di colpa grave, per i motivi in punto di diritto contenuti nell'atto di	
	citazione e di seguito sinteticamente riportati.	
	5.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il	
	soggetto privato che ha percepito il finanziamento pubblico all'ente	
	concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, con estensione,	
	sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, anche alle persone	
	fisiche che abbiano diretto, rappresentato o amministrato quelle giuridiche	
	beneficiarie dei finanziamenti pubblici.	
	5.2. Risulterebbe poi assodata nella ricostruzione offerta nell'atto di citazione,	
	ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia	
	di erogazione di fondi comunitari, l'antigiuridicità della condotta tenuta dai	
	convenuti, che sarebbe consistita nello “sviamento” delle risorse pubbliche	
	quale effetto della mancata rendicontazione e, quindi, nell'indebita percezione	
	e mancata restituzione del finanziamento.	
	5.3. Il nesso di causalità sarebbe ravvisabile, secondo il requirente, tra la	
	condotta antigiuridica del medesimo e il danno erariale arrecato con la	
	- pag. 4 di 13 -	

	fruizione indebita del finanziamento.	
	5.4. L'importo complessivo del danno contestato sarebbe pari ad euro	
	72.521,47, di cui euro 56.968,95 quale quota saldo capitale del finanziamento	
	erogato con fondi regionali ed euro 15.552,52 a titolo di oneri di	
	agevolazione, come da ultimo attestato da Finpiemonte S.p.A., con l'espressa	
	avvertenza della Procura che l'ammontare complessivo del danno arrecato	
	potrebbe subire variazioni, anche in aumento, in relazione all'emergere di	
	ulteriori circostanze e che comunque lo stesso dovrebbe essere incrementato	
	avendo riguardo alla rivalutazione, agli interessi e alle spese di giudizio.	
	5.5. L'elemento soggettivo sarebbe per la Procura contabile il dolo o, in via	
	meramente subordinata, la colpa grave, atteso quanto emerso con riferimento	
	alla condotta e sopra riportato.	
	6. All'udienza dell'15 ottobre 2025, dopo la relazione del Magistrato relatore,	
	il Pubblico Ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia dei	
	convenuti, considerata la regolarità delle notificazioni. Nel merito, ha ribadito	
	le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.	
	Nessuno presente per i convenuti.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, così	
	come riportati in epigrafe nell'atto di citazione, che non risultano costituiti	
	nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di	
	fissazione dell'udienza.	
	2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità	
	- pag. 5 di 13 -	

di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta.

Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).

Come più volte ricordato da questa Sezione, *“il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)”* (cfr., *ex multis*, Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n.97/2023).

Rispetto al caso di specie occorre poi ricordare come, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, sia consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità amministrativa si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o

rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sulla mancata realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, ovvero sullo “sviamento” delle risorse pubbliche quale effetto della propria condotta.

In altri termini, l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all’impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, ma anche a coloro che, in nome e per conto di essa, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’Amministrazione. Ne consegue che ne risponde non solo il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, ma anche coloro che abbiano violato la disciplina del relativo programma (Cass. Ord., 3 marzo 2010, n. 5019), distogliendo le risorse percepite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Nel caso di specie, appare dunque evidente l’instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati, non solo con riguardo alla società beneficiaria, ma anche del convenuto L.J., su cui gravava l’obbligo di rendicontazione, quale amministratore unico munito dei relativi poteri, ruolo da quest’ultimo svolto senza soluzione di continuità fino ad oggi e comunque alla data di scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione (18.4.2010) con cui si sarebbe dovuta attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti e delle attività per i quali era stato richiesto il finanziamento.

2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile

nelle proprie pronunce ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego di quest'ultimo.

La mancata rendicontazione di spese effettuate attraverso provvidenze pubbliche, infatti, oltre a infrangere le puntuali previsioni di settore in materia di finanziamenti regionali, contrasta con la consolidata giurisprudenza contabile che configura quale dannosa la suddetta condotta omissiva, in virtù del principio contabile generale della necessaria documentazione della spesa, a tutela dell'effettività delle prestazioni commissionate e remunerate.

Trattasi degli elementi in ragione dei quali Finpiemonte S.p.A. ha proceduto alla revoca dei finanziamenti, poi non interamente restituiti (cfr. Sez. II App. n. 195/2023).

Del resto, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un'indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l'impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento*

da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening-C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industries de l’Indre C465/10).

2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica dei convenuti che, non rispettando le disposizioni previste dal bando, hanno determinato il danno erariale conseguente all’indebita percezione e mancata restituzione del finanziamento.

2.4. Quanto all’elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta

del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare ovvero responsabile di un'impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

Tanto premesso, nel caso all'esame, a giudizio di questo Collegio, l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.

In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., *ex multis*, di questa Sezione, sentt. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale.

Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n.128/2015).

2.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento mai restituito, per complessivi ad euro 72.521,47, di cui euro 56.968,95 quale quota saldo capitale del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 15.552,52 a titolo di oneri di agevolazione, come da ultimo

	attestato da Finpiemonte S.p.A.	
	3. In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta dolosa	
	causativa del danno contestato, per complessivi euro 72.521,47.	
	L’importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere	
	conto di un’eventuale refusione in sede di esecuzione.	
	4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, dichiara la contumacia dei convenuti e	
	definitivamente pronunciando, condanna in solido:	
	- <i>omissis</i> P. S.R.L., con sede legale in <i>omissis</i> , Via <i>omissis</i> , P.	
	IVA <i>omissis</i> , in persona del legale rappresentante L.J., nato a	
	<i>omissis</i> il <i>omissis</i> e residente a <i>omissis</i> ,	
	in Via <i>omissis</i> , cod. fisc. <i>omissis</i> ;	
	- L.J., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> e	
	residente a <i>omissis</i> , in Via <i>omissis</i> , cod. fisc.	
	<i>omissis</i> , in proprio, amministratore unico <i>pro tempore</i> della	
	<i>omissis</i> P. S.R.L,	
	al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione	
	Piemonte, di complessivi euro 72.521,47	
	(settantaduemilacinquecentoventuno/47), comprensivi di rivalutazione	
	monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti	
	al saldo.	
	Condanna in solido i medesimi convenuti, al pagamento delle spese di	
	- pag. 11 di 13 -	

	giudizio in favore dell’Erario, liquidate in euro 774,08	
	(settecentosettantaquattro/08).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025, con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere estensore	
	Alessandra OLESSINA Consigliere	
	Il Giudice estensore Il Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 10/11/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione	
	dei dati personali”	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 12 di 13 -	

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 10/11/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente